

STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
KITE LIFE FVG

TITOLO I

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto nel Libro I c.c. e nel D.Lgs. 36/2021, è costituita con sede in Grado (GO), Piazzale Azzurri d'Italia n.1, una Asd denominata “ Associazione Sportiva Dilettantistica Kite Life FVG ”, in breve “ KLFVG.asd ” (d’ora in poi “ Associazione ”, attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di Assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 39/2021.

La sede dell’ Associazione potrà essere modificata nell’ambito dello stesso Comune, con delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò costituisca modifica del presente Statuto.

Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L’ Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione agli enti affilianti riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’art. 6 comma 3 D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica ed ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.

ART. 2 – COLORI ED EMBLEMA SOCIALE

I colori sociali sono il nero, l’azzurro ed il blu. L’emblema dell’Associazione è rappresentato dal disegno stilizzato di due vele da kitesurf, la cui unione/fusione raffigura un vortice blu ed azzurro ed il motto associativo è “ feel the wind “.

TITOLO II

ART. 3 - SCOPO

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico, apolitico e con uguaglianza di diritti e l’elettività delle cariche associative, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 4 - OGGETTO

L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’art. 7 comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2021.

Nello specifico si propone di:

- a) promuovere, sviluppare e diffondere attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo KITESURF, S.U.P. (Stand Up Paddle), WINDSURF, altre attività sportive legate alla pratica del kitesurf (snowkite, wakeboard, skate ecc.), wing, e-foil, attività giovanile/adulti multisport, sci, snowboard;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle attività sportive sopra indicate;
- d) più in generale, studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorarne l'organizzazione e la pratica nelle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati,;
- e) svolgere tra l'altro, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, prevalentemente in favore dei suoi associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di attrezzature sportive ed impianti, propri e di terzi, adibiti a palestre, campi o strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative delle attività sportive sopra indicate;
- g) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo,

- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività simili collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative e fiscali vigenti;
- collaborare con gli altri enti ed operatori nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'economia nella località ove opera;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme ed alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli Statuti delle FSN e/o degli Eps e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione s'impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione s'impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate ed in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio delle lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021.

ART. 5 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

TITOLO III

ART. 6 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli enti che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.

ART. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio tramite apposito modulo reperibile sia online che presso la sede dell'Associazione, indicando, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica ed un numero di cellulare in corso di validità per le dichiarazioni formali e dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione ed impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, Associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di aderire all'Associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento a fini sportivi ed alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La vita associativa si caratterizza, senza discriminazione alcuna, per una disciplina uniforme del rapporto associativo e con delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo o titolo.

Le quote sociali ed i contributi associativi sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

La qualifica di socio da diritto altresì,

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- a votare per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- a candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- ad esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio

Il minore esercita il diritto di partecipazione all'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente o mediante il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5 comma 5.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci sono tenuti, altresì,

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento annuale del contributo associativo.

ART. 9 - RECESSO – ESCLUSIONE

La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.

ART. 10 - DECADENZA DALLA VITA ASSOCIATIVA

L'associato può in qualsiasi momento notificare per iscritto attraverso lettera raccomandata A/R o pec al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa e/o dei contributi annuali oltre trenta giorni dall'invito a regolarizzare rivolto dal direttivo o trascorsi dodici mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che si renda responsabile di gravi violazioni delle regole associative, dei principi e dei valori fondativi dell'Associazione e di comportamento contrario allo spirito sportivo, inteso a titolo soltanto esemplificativo e non limitativo, come una condotta non conforme ai principi di lealtà, di probità e di rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi ed al buon andamento dell'Associazione;
- e) che in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali all'Associazione con, ad esempio e solo in via esemplificativa e non esaustiva, esternazioni pubbliche lesive della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione oltre che delle competenti autorità sportive.

ART. 11 - PROCEDURA NEI CASI PASSIBILI DI ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante posta elettronica certificata, ad eccezione del caso previsto dalla lettera b) dell'art. 10 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha quindici giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci che avviene decorsi venti giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

ART. 12 – LAVORATORI E VOLONTARI

Le attività didattiche, organizzate nell'ambito di quanto disposto dall'art. 4 del presente Statuto saranno tenute da allenatori e/o istruttori e/o collaboratori sportivi occasionali e/o volontari in possesso di opportuna certificazione secondo gli standard decisi in sede di Consiglio Direttivo.

Gli allenatori e/o, gli istruttori e/o i collaboratori sportivi occasionali e/o volontari dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss. D.Lgs 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117.

TITOLO V

ART. 13 - ANNO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

ART. 14 - IL PATRIMONIO ED IL DIVIETO DI DISTRIBUIRE GLI UTILI

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) dai beni immobili/mobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti e donazioni;
- b) dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) dai contributi, erogazioni liberali degli associati e di terzi, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici sia privati;
- e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti, in via soltanto esemplificativa:

- a) da quote e contributi degli associati;
- b) da eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo;
- c) da quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- d) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) da proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

g) da altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ART. 15 - RENDICONTO ECONOMICO

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico finanziario è obbligatoria.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario, il quale deve essere sottoposto all'approvazione Assembleare. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato annualmente dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale

Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico – finanziaria dell'Associazione.

Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio e del rendiconto stesso.

L'intero Consiglio Direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea.

In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 32.

TITOLO VI

ART. 16 - ORGANI DELL'ASSEMBLEA

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

ART. 17 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Essa è ordinaria e/o straordinaria.

L'Assemblea sia in sede ordinaria sia straordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure in subordine, dal consigliere più anziano.

L'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da,

- a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo

La sua convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, il quale deve contenere l'ordine del giorno, il luogo dove l'Assemblea verrà effettuata, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, la quale non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di fax, di e-mail, attraverso sistemi di messaggistica istantanea, quali ad esempio whatsapp, il tutto sempre nel rispetto del principio di democraticità.

L'invio della comunicazione deve avvenire almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ART. 18 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Nell'Assemblea sia in sede ordinaria sia straordinaria hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

ART. 19 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

In prima convocazione, l'Assemblea sia in sede ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea, sia in sede ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni vengono assunte con voto palese, ad esclusione della nomina delle cariche sociali e della comminazione di sanzioni per le quali deliberazioni è necessaria di regola la votazione segreta.

ART. 20 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano, ovvero, in ultima istanza dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Proposte e mozioni di qualsiasi natura che s'intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima dalla data fissata per l'adunanza.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 21 - DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Fino al momento dell'approvazione del preventivo, il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso i dodicesimi.

In particolare, l'Assemblea Ordinaria,

- a) approva il bilancio consuntivo ed esamina il bilancio preventivo;
- a) procede all'elezione del Presidente dell'Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del collegio dei Revisori dei conti;
- b) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità Assembleare;
- c) approva gli eventuali regolamenti;
- d) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge.

ART. 22 - DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea è straordinaria quando,

- a) si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori;
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sull'elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.

ART. 23 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico.

E' fatto divieto espresso agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società od Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, disciplina sportiva associata o Eps riconosciuti dal CONI.

Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 24 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta attraverso l'invio di fax, e-mail ed attraverso sistemi di messaggistica istantanea, quali ad esempio whatsapp, il tutto sempre nel rispetto del principio di democraticità non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

ART. 25 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri ed in entrambi i casi le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8 comma 2 del D.Lgs 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. 112/2017.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ART. 26 – DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Ad esso competono, tra l'altro, a titolo esemplificativo,

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) determinare l'importo delle quote associative;
- c) la presentazione di un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno solare;
- d) indire l'Assemblea ordinaria dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
- e) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni Assembleari;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'esclusione degli associati;
- h) stipulare gli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale;
- i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- j) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, l'affidamento della deliberazione circa l'ammissione degli associati ad un consigliere a cui deve seguire la ratifica del Consiglio Direttivo;

k) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell' Associazione.

ART. 27 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha sia la rappresentanza legale che la firma dell' Associazione.

Il Presidente resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Egli presiede l' Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.

ART. 28 – IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

ART. 29 – DIMISSIONI E CAUSE DI DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

Il consiglio decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per dimissioni ed impedimento definitivo del Presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell' Assemblea

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà procedere entro 20 giorni alla convocazione dell' Assemblea da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed all'ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade,

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsiasi causa dovuta.

In queste ultime ipotesi il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano dovrà provvedere entro 20 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed all'ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano in regime di prorogatio.

ART. 30 - LE SEZIONI

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in società sportiva di capitali o cooperativa sportiva

ART. 31 - SCIoglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 c.c.

ART. 32 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni vigenti dell'ordinamento sportivo.